

CENTRO PER LO STUDIO DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO
Fondazione Alessandro Tagliolini

Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni ed uffici

È costituita una Fondazione denominata *Centro per lo studio del Paesaggio e del Giardino Fondazione Alessandro Tagliolini* con sede in San Quirico d'Orcia , Piazza Chigi, 2 . Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione/Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione si propone di sostenere e promuovere la formazione e la diffusione della cultura del paesaggio e del giardino attraverso le seguenti attività:

- il coordinamento di una pluralità di attività esistenti in Val d'Orcia e la promozione di nuove iniziative anche attraverso l'istituzione di rapporti di collaborazione e scambio con altre esperienze presenti nel territorio del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia;
- la promozione di rapporti di scambio, confronto e collaborazione tra soggetti diversi, singole personalità del mondo culturale, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni, università per sostenere iniziative sui temi proposti;
- la costituzione di una rete di relazioni con enti, istituti e associazioni culturali italiani e stranieri con analoghe finalità;
- l'avvio di attività di ricerca e di progettazione, di attività archivistiche e di documentazione, di attività espositive e di diffusione dei risultati raggiunti, di attività pubblicistiche e di ogni altra attività coerente con gli argomenti di studio;
- la promozione e la realizzazione di laboratori e seminari di studio, formazione e aggiornamento per i soggetti interessati;
- l'istituzione di premi e borse di studio;
- l'aggiornamento, l'incremento e la messa in rete del patrimonio bibliografico e fotografico di proprietà dei soggetti aderenti

Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili e mobili , la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività o per gestirle per conto di enti locali soci ;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, diretta mente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Nel caso di concessione in uso alla Fondazione di beni mobili ed immobili di proprietà dei Comuni Partecipanti, essi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e comunque nel caso specifico del patrimonio librario e documentario restare accessibili al pubblico.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti ;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Indirizzo, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9

Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Sono Partecipanti Fondatori

Possono divenire Partecipanti, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo stesso ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante devono farne richiesta al Consiglio di Indirizzo, la cui deliberazione in merito è inappellabile.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o l'attività è stata prestata.

Articolo 10

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Partecipante Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio d'Indirizzo e di Gestione;

- il Comitato Tecnico-Scientifico.

Articolo 12

Consiglio d'Indirizzo e di Gestione: compiti e convocazione

Il Consiglio d'Indirizzo e di Gestione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo variabile di componenti.

La composizione sarà la seguente:

a) un membro nominato da ciascun Partecipante Fondatore;

b) fino a cinque membri scelti fra i Partecipanti e nominati nel Consiglio dalle categorie sub a) .

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di spettanza dei Partecipanti Fondatori. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, di cui sub a i membri restanti devono invitare il soggetto nominante a provvedere entro 60 giorni alla sostituzione. Nel caso in cui non si provveda, come nel caso di vacanza di membri di cui sub b, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

– stabilire annualmente le linee generali e i programmi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

– predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo avvalendosi della collaborazione di uno dei segretari comunali dei comuni partecipanti fondatori;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

– stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;

– predisporre e approvare il regolamento della Fondazione;

– nominare il Presidente della Fondazione ed eventualmente uno o più Vice Presidenti;

– deliberare eventuali modifiche statutarie;

– deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

– adottare tutte le misure organizzative al fine di un'efficace ed efficiente attività della Fondazione.

– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario verbalizzante allo scopo individuato anche tra membri del Consiglio di indirizzo stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a rotazione, dai Vice Presidenti, ovvero solo dal Vice Presidente nominato.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Indirizzo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Articolo 13

Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento del l'Ente, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati nel regolamento di cui al precedente articolo.

Articolo 14

Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Scientifico, organo di alta garanzia scientifica e culturale della Fondazione e delle relative attività, è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Compete al Comitato Scientifico di sovrintendere all'attività culturale della Associazione Fondazione e, quindi, il compito, su richiesta del Consiglio di Indirizzo, di proporre e formulare pareri e proposte, ridefinire sia singole iniziative (ricerche, conferenze, pubblicazioni, mostre ecc.) sia più ampi cicli e programmi, annuali e pluriennali, attribuendo, per il loro svolgimento e la loro attuazione, incarichi professionali a esperti anche estranei al Comitato Tecnico Scientifico stesso e alla Fondazione.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico valgono le norme dettate per il Consiglio di Indirizzo, fermo restando che l'esecutività delle deliberazioni è condizionata all'approvazione del Consiglio medesimo.

La durata in carica del Comitato Tecnico-Scientifico sarà stabilita dal Consiglio di Indirizzo. Le nomine potranno essere confermate.

Articolo 15
Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento dal Tribunale di Montepulciano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 16
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 17
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto e verranno successivamente integrati.

Comune di San Quirico d'Orcia _____

Comune di Castiglione d'Orcia _____

Comune di Montalcino _____

Comune di Pienza _____

Comune di Radicofani _____

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia _____

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici _____

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici _____